

I giudici del Consiglio di stato dicono l'ultima parola nella lite sugli inserimenti nelle liste

Graduatorie, vince il ministero

I prof possono entrare in un'altra provincia solo in coda

DI ANTIMO DI GERONIMO

Pietra tombale sull'inserimento a pettine nelle graduatorie a esaurimento di altre province. A pronunciare la parola fine sulla questione delle code e dell'inserimento in graduatoria, secondo il punteggio e la fascia di appartenenza e non margine degli elenchi, è stato il Consiglio di stato. Che ha dato ragione al ministro Mariastella Gelmini con una sfilza di ordinanze che accolgono le argomentazioni dell'amministrazione scolastica. Lo ha fatto sapere la direzione generale per il personale scolastico con una nota emanata il 17 febbraio scorso (prot. n.1999) con la quale l'amministrazione centrale ha informato gli uffici periferici. La battaglia questa volta non è stata combattuta sulla sostanza, ma sui cavilli procedurali. I provvedimenti giurisdizionali si inquadrano in due filoni.

Il primo è costituito da ordinanze che definiscono il contenzioso riguardante le ordinanze di sospensione del decreto 42/2009: il decreto che introduce i cosiddetti inserimenti in coda. Secondo il Consiglio di stato, l'amministrazione non avrebbe dovuto fare nulla dopo le pronunce del Tar Lazio, perché si trattava di una mera sospensione di un decreto. E quindi gli uffici

scolastici non avrebbero dovuto toccare le graduatorie, in attesa dei successivi provvedimenti di merito.

Il secondo filone, invece, comprende una serie di ordinanze che pronunciano sulla questione dei commissariamenti disposti sempre dal Tar del Lazio, per dare esecuzione alle sentenze di annullamento del decreto 42/2009 nella parte riguardante le code. Su questa questione il Consiglio di stato, in linea con il suo costante orientamento, ha affermato che, per ottenere l'inserimento a pettine, non bastava che venisse annullato il decreto. Era necessario infatti che, contestualmente, all'impugnazione del decreto fossero state impugnate anche le graduatorie a esaurimento susseguenti. Avendo cura di notificare il tutto ai controinteressati. E siccome questo non è stato fatto, i giudici di secondo grado hanno accolto i ricorsi dell'amministrazione. Il Consiglio di stato, dunque, non si è pronunciato nel merito. Più semplicemente: ha definito alcune questioni procedurali che però bastano da sole per impedire la produzione degli effetti sostanziali di quanto disposto dal Tar. Ciò vuol dire che con ogni probabilità il contenzioso attualmente davanti al giudice amministrativo non dovrebbe produrre ulteriori effetti apprezzabili.

I colpi di scena potrebbero venire, invece, dai giudizi attualmente pendenti davanti alla Corte costituzionale e davanti alle Sezioni unite della cassazione. Il primo pone la questione di legittimità costituzionale della normativa sulle code e il secondo riguarda un regolamento di giurisdizione. All'esito di questi potrebbero verificarsi due situazioni che potrebbero capovolgere la situazione.

Se la Consulta dovesse cancellare la norma sulle code, infatti, la vicenda potrebbe risolversi in una generalizzazione tout court dell'inserimento a pettine, che non necessiterebbe di ulteriori interventi giurisprudenziali, fatte salve eventuali azioni risarcitorie o ulteriori provvedimenti legislativi d'urgenza. E a prescindere dall'esito del giudizio di costituzionalità, se le Sezioni unite della Corte di cassazione dovessero pronunciarsi (come è molto probabile) nel senso della inesistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in tema di graduatorie a esaurimento, affermando quella del giudice ordinario, gli interessati potrebbero ricominciare tutto da capo davanti alla magistratura del lavoro, le cui azioni hanno termini molto latenti, che non sono ancora scaduti perché seguono la prescrizione dei diritti dedotti in giudizio.

—© Riproduzione riservata—

Altri articoli
sul sito www.italiaoggi.it/graduatorie

